



Bruxelles, 30.10.2019  
COM(2019) 563 final

2019/0245 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**sulla posizione da assumere a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale  
dell'Organizzazione mondiale del commercio**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa al riesame dell'*Understanding on Tariff Rate Quota Administration Provisions of Agricultural Products* ("intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli"), di cui all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio**

La proposta di decisione del Consiglio mira ad autorizzare la Commissione europea a sostenere a nome dell'Unione una decisione che dovrà essere adottata nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). L'Organizzazione mondiale del commercio è stata istituita mediante l'accordo di Marrakech ("accordo OMC"), entrato in vigore il 1° gennaio 1995.

L'Unione europea è parte dell'accordo.

#### **2.2. Conferenza dei ministri e Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio**

A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.

Tuttavia a norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri, le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale.

A norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, gli organismi dell'OMC si adoperano per adottare le decisioni all'unanimità.

#### **2.3. Atto previsto del Consiglio generale dell'OMC**

Nel dicembre 2013, in occasione della nona sessione della Conferenza dei ministri dell'OMC, i ministri (del commercio) hanno adottato una decisione relativa all'"intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli, di cui all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura" (WT/MIN (13)/39) (di seguito "l'intesa sui contingenti tariffari").

L'obiettivo dell'intesa sui contingenti tariffari è quello di razionalizzare la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti agricoli. Al paragrafo 13 si prevede un riesame dell'intesa, tenendo conto dell'esperienza acquisita fino a quel momento. Il riesame doveva essere avviato entro quattro anni dall'adozione dell'intesa sui contingenti tariffari. Nel 2018 il comitato per l'agricoltura ha proceduto con il processo di riesame. All'inizio del 2019 il segretariato del comitato per l'agricoltura ha presentato al Consiglio generale dell'OMC il progetto di relazione sugli sviluppi registrati fino a quel momento.

Data la mancanza di unanimità tra i membri dell'OMC sulle modifiche sostanziali dell'intesa sui contingenti tariffari, il comitato raccomanda al Consiglio generale di prorogare il periodo di riesame fino alla fine del 2021 e di rendere più trasparente la gestione dei contingenti tariffari (cfr. allegato 2 della relazione).

Le raccomandazioni di cui all'allegato 2 della relazione dovrebbero essere presentate al Consiglio generale a dicembre 2019. Il Consiglio generale dovrebbe adottarle sotto forma di decisione sul riesame dell'intesa sui contingenti tariffari.

### **3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE**

L'obiettivo della presente proposta è consentire all'Unione di assicurare l'adozione di una decisione sul riesame dell'intesa sui contingenti tariffari nel corso della riunione del Consiglio generale dell'OMC di dicembre 2019.

Dal punto di vista dell'Unione, la proroga del periodo di riesame fino alla fine del 2021 è fondamentale in quanto consente la prosecuzione dell'attuale intesa sui contingenti tariffari e permette ai membri dell'OMC di proseguire il dibattito sul riesame.

### **4. BASE GIURIDICA**

#### **4.1. Base giuridica procedurale**

##### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"<sup>1</sup>.

##### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il Consiglio generale dell'OMC è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo OMC.

L'atto che il Consiglio generale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo II, paragrafo 2, e dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

#### **4.2. Base giuridica sostanziale**

##### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base

---

<sup>1</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, C-399/12, Germania / Consiglio, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

#### 4.2.2. *Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

## **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

Poiché l'atto del Consiglio generale dell'OMC integrerà l'accordo OMC prorogando l'applicazione dell'intesa sui contingenti tariffari e stabilendo norme che mirano a migliorare l'utilizzo dei contingenti tariffari, è opportuno pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo l'adozione.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**sulla posizione da assumere a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio**

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994<sup>2</sup>, l'Unione ha concluso l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC"), che è entrato in vigore il 1° gennaio 1995.
- (2) A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.
- (3) A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri, le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale dell'OMC.
- (4) A norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, gli organismi dell'OMC di prassi adottano le decisioni all'unanimità.
- (5) La nona sessione della Conferenza dei ministri dell'OMC (Bali, dicembre 2013) ha adottato una decisione dei ministri relativa all'*Understanding on Tariff Rate Quota Administration Provisions of Agricultural Products* (intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli), di cui all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura (WT/MIN (13)/39) ("l'intesa sui contingenti tariffari"), che disciplina la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti agricoli.
- (6) Il paragrafo 13 dell'intesa sui contingenti tariffari prevede l'avvio di un riesame dell'intesa entro quattro anni dalla sua adozione, tenendo conto dell'esperienza acquisita fino a quel momento. L'obiettivo del riesame è promuovere un processo di costante miglioramento dell'utilizzo dei contingenti tariffari.
- (7) In conformità del paragrafo 13, nel 2018 il comitato per l'agricoltura ha proceduto al riesame dell'intesa sui contingenti tariffari. I risultati del riesame saranno presentati alla riunione del Consiglio generale di dicembre 2019 sotto forma di relazione del comitato per l'agricoltura (relazione n. ... "Riesame del funzionamento della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari", del ...).

---

<sup>2</sup> Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

- (8) Data la mancanza di unanimità tra i membri dell'OMC sulle modifiche sostanziali da apportare all'intesa sui contingenti tariffari, la relazione raccomanda di prorogare il periodo di riesame fino alla fine del 2021 così da consentire il raggiungimento dell'unanimità sulle modifiche sostanziali. La relazione contiene inoltre raccomandazioni volte a rendere più trasparente la gestione dei contingenti tariffari.
- (9) Nella riunione di dicembre 2019 il Consiglio generale dell'OMC dovrebbe essere invitato a prendere in considerazione l'adozione delle raccomandazioni di cui all'allegato 2 della relazione n. ... sotto forma di decisione sul riesame dell'intesa sui contingenti tariffari.
- (10) È opportuno stabilire la posizione da assumere a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC in quanto la decisione da adottare sarà vincolante per l'Unione.
- (11) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), nel Consiglio generale dell'OMC l'Unione è rappresentata dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione che la Commissione europea assumerà a nome dell'Unione nella riunione del Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio di dicembre 2019 è fondata sul progetto di decisione che adotta le raccomandazioni rivolte al Consiglio generale dal comitato per l'agricoltura nell'allegato 2 della relazione n. ... del ... acclusa alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio possono concordare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

#### *Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*